



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2010, proposto da:  
Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Giuditta Angelastri, Maria  
Giovanna Capoccia, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Capoccia in Lecce,  
Ufficio Legale presso Amm.ne Prov.le;

*contro*

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e  
Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le,Br,Ta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  
Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

*per l'annullamento*

della nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia 14  
luglio 2010 pervenuta, con nota raccomandata di pari data prot. n. 7150, al protocollo  
della Provincia il 15 ottobre 2010, con cui si comunica la non autorizzazione  
all'alienazione della porzione dell'immobile denominato "Palazzo dei Cassinesi ex  
Collegio dei Gesuiti" di proprietà della Provincia di Lecce; di ogni altro atto  
presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e  
di Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov.di Le,Br,Ta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Capoccia, Pedone;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La Provincia di Lecce impugna la nota in epigrafe con la quale la Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha deciso di “ non autorizzare , ai sensi dell’art 55, comma 4 del d.lgs 62/08, l’alienazione delle succitate unità immobiliari ” facenti parte di un compendio dichiarato di interesse storico artistico, di proprietà dell’ente territoriale.

Il provvedimento di diniego è stato adottato perché, “ la frammentazione che conseguirebbe alla vendita ( i proprietari aumenterebbero , oltre agli attuali, ad un totale di 16) renderebbe in concreto impraticabile la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di un condominio così difforme per la natura dei proprietari , pubblici( legati a processi decisionali complessi ) e privati”.

Si è, altresì, opposto che “ si renderebbe assai più difficile ogni intervento di conservazione da parte di organi pubblici tanto da renderlo quasi impossibile”; ed , infine, si è sostenuto che “ la succitata alienazione non assicurerebbe per quanto sopra le esigenze di tutela del bene e sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica”.

Il ricorso si basa sui seguenti motivi:

violazione art 10 bis legge 241/90 e ss. mm e ii. Violazione generale principi in tema di partecipazione.

Se la Provincia fosse stata destinataria del c. d preavviso di rigetto, ben avrebbe potuto interloquire con l’amministrazione procedente e validamente contrastare , in via preventiva, le ragioni poste a base del diniego .

Violazione ed erronea applicazione degli artt.55 e 55 bis del d.lgs 22.01.2004 n. 42 come modificato dal d.lgs 26.03.2008 n. 62.Eccesso di potere per ultroneità .

È erroneo ritenere che l’ampliamento dei proprietari determini automaticamente l’impossibilità di qualsivoglia intervento di conservazione dell’immobile

Violazione art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere per carenza di motivazione ;irragionevolezza, illogicità, mancato e/o erroneo bilanciamento degli interessi; non proporzionalità della scelta.

Le norme di settore sono state erroneamente applicate in quanto non si riscontra nella legge alcun divieto di alienazione in presenza di eventuale parcellizzazione della proprietà dell’immobile –bene culturale .

Eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa. Erronea valutazione dei presupposti di fatto.

Dalla lettura del provvedimento impugnato non sono rinvenibili gli aspetti storico artistici alla cui conservazione è sacrificata la volontà della Provincia di alienare l’immobile di che trattasi, posto che a giustificare il diniego non può bastare l’intervenuta dichiarazione di interesse culturale del bene.

La Provincia formula anche istanza di risarcimento del danno per violazione dei termini di conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all’art 6 comma 3 del d.m. 13 giugno 1994 n. 495 punto 19 della tabella allegata.

Si sono costituiti in giudizio: il Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi, Taranto, e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici di Bari, i

quali hanno tutti chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, irricevibile, o infondato.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011

## **DIRITTO**

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività della iniziativa giurisdizionale. La difesa erariale ha posto in evidenza , con memoria depositata agli atti in data 23 dicembre 2010, che il provvedimento impugnato è stato trasmesso all'ente ricorrente ben prima del 15 ottobre 2010, data in cui la Provincia assume di avere acquisito al proprio protocollo la relativa raccomandata con ricevuta di ritorno.

Emerge, invero, che la nota della Direzione regionale oggetto del presente ricorso è stata trasmessa con successo via telefax alla Provincia in data 14 luglio 2010 alle ore 14, 42 , il che risulta dal deposito del documento stesso e del report di trasmissione che conferma il buon fine dell'invio (status OK) a numero corrispondente a quello del responsabile dello specifico procedimento.

Aggiungasi che detto numero di telefax (0832-683800) è indicato sia nella nota di protocollo 24480 del 09/05/2007 con la quale la Provincia ha inoltrato la richiesta di autorizzazione ad alienare in modo frazionato il compendio immobiliare in argomento, sia nella nota di prot. 83728 del 29.10.2009, con la quale la Provincia di Lecce ha inviato alla Direzione Regionale resistente la richiesta di comunicazione dell'esito della istanza predetta.

Osserva, in proposito, il Collegio che la trasmissione via fax di un provvedimento amministrativo inoltrato a numero di apparecchio nella disponibilità del responsabile del procedimento specifico costituisce efficace mezzo di comunicazione del provvedimento all'ente nel suo insieme, idoneo a farne presumere piena ed effettiva conoscenza.

La conclusione deriva dalla immedesimazione organica che vincola il funzionario all'ente in favore del quale presta la sua attività, ente nella cui sfera giuridica sono direttamente imputabili gli effetti dell'attività svolta nella qualità dal pubblico impiegato.

Né può mancarsi di rilevare il possesso, da parte del funzionario in argomento, della specifica veste di responsabile del procedimento sui cui verte la nota inoltrata dalla Direzione Regionale resistente.

Ciò fa presumere , a giusta ragione, che la conoscenza effettiva del provvedimento si è perfezionata fin dal momento in cui il fax è stato ricevuto dal predetto funzionario.

Quanto alla possibilità di uso del fax quale strumento di comunicazione di un atto idoneo a determinarne legale conoscenza da parte del destinatario si osserva che la tesi favorevole al suo impiego deriva non solo dalla universale accettazione del fax quale mezzo di comunicazione, ma anche dalle caratteristiche tecniche di detto strumento, non ultima delle quali la possibilità di munirsi di prova del buon fine della trasmissione, tale dovendo considerarsi il cd report indicativo dello status del documento inviato, elementi tutti che hanno portato, nell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 445 del 2000, alla sanzione normativa dell'utilizzazione del fax per la trasmissione di documenti ad una pubblica amministrazione ("I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale").

Ne deriva che il termine per proporre il ricorso avverso la nota in discussione decorreva dal 14 luglio 2010, venendo così a scadere il 27 ottobre 2010.

Il presente ricorso è stato, invece, notificato solo in data 11 novembre 2010.  
Consegue da quanto detto l'irricevibilità della impugnativa proposta .  
Le spese possono essere compensate

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)